

XV LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

Programma

*per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali
e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche*

PROGRAMMA 2015 – PRIMA SEZIONE

MONITORAGGIO DEI REGOLAMENTI APPROVATI

Verifica dei regolamenti mancanti, valutazione dei motivi e delle eventuali criticità che hanno comportato la mancata adozione, individuazione dei casi in cui la previsione regolamentare è divenuta superflua e di quelli in cui viene invece confermata l'attualità e necessità.

Indicazioni per sollecitare l'approvazione dei regolamenti o per promuovere l'abrogazione delle disposizioni legislative che rinviano alla disciplina regolamentare della materia

Tavolo di coordinamento – PROPOSTE relative ai REGOLAMENTI APPROVATI

Previsioni legislative da abrogare (regolamenti non più attuali)	pag. 3
Previsioni legislative da modificare (regolamenti sostituibili con altri atti e simili)	pag. 6
Previsioni legislative di prossima revisione (in quella sede si potrà intervenire sulle previsioni regolamentari o sui regolamenti)	pag. 10
Regolamenti tuttora attesi	pag. 16
Regolamenti sopravvenuti o disposizioni già modificate (nessun intervento consigliabile)	pag. 27

Previsioni legislative da abrogare
(regolamenti non più attuali)

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 3.1.1983, n. 2</i>	<i>disposizioni isolate sui lavori pubblici</i> per l'attuazione dell'art. 50 bis (dal 21.12.1988)	Il regolamento non è mai stato approvato. La norma non è più conforme alle norme europee e statali in materia di affidamenti di contratti e pertanto andrebbe abrogata.	abrogare l'art. 50 bis
<i>d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.</i>	<i>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</i> per l'attuazione degli art. 93 (dal 17.8.1988) e 102 quater (dal 3.1.2007)	Si ritiene desueta - o comunque non attuabile, anche in considerazione dell'intervenuto mutamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni/Province in materia di tutela dell'ambiente - la previsione dell'art. 93, comma 2 del TULPTAI che stabilisce di definire con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Catasto dei rifiuti, ciò in quanto il Catasto dei rifiuti, istituito dal DL 397/1988, risulta compiutamente disciplinato dall'art. 189 del DLgs. 152 /2006 e dalle altre norme statali ivi richiamate La previsione dell'art. 102 quater, comma 8 del TULPTAI, che prevede la possibilità di definire con regolamento di specifiche attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti, si ritiene desueta - o comunque non attuabile, anche in considerazione dell'intervenuto mutamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni/Province in materia di tutela dell'ambiente e del fatto che le norme nazionali hanno già normato sulla materia. La disposizione è abrogabile.	abrogare il comma 2 dell'art. 93 abrogare il comma 8 dell'art. 102 quater
<i>l.p. 11.9.1998, n. 10</i>	<i>legge collegata alla manovra di bilancio</i> per l'attuazione dell'art. 49 (dal 16.9.1998)	La disposizione non ha mai trovato diretta applicazione ed inoltre rinvia ad altra norma già abrogata (L.P. n. 14 del 1980). Si ritiene desueta e abrogabile.	abrogare l'art. 49

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
l.p. 27.8.1999, n. 3	<p><i>legge collegata alla manovra di bilancio</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 11, comma 6 quater (dal 29.3.2000)</p>	<p>Questa disposizione non è più efficace in quanto la legge n. 26/1993, come modificata dalla legge n. 10/2008 e ss.ii., ha disciplinato compiutamente, al capo VII, gli istituti della concessione della finanza di progetto. Si veda inoltre la deliberazione n. 148/2015 ad oggetto: "Realizzazione di opere e servizi pubblici con il partenariato pubblico-privato. Nomina del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici e approvazione delle linee guida per la valutazione delle proposte in finanza di progetto ad iniziativa privata relative a lavori e servizi". La disposizione è abrogabile.</p>	abrogare l'art. 11
l.p. 19.12.2001, n. 10	<p><i>legge provinciale sull'agriturismo</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 23 (dal 17.1.2002)</p>	<p>Si ritiene desueta la previsione del comma 3 in quanto le scadenze e le modalità di presentazione demandate a regolamento sono espressamente stabilite dalla normativa europea e statale in materia e attuate da Circolari di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). La disposizione è abrogabile</p>	abrogare il comma 3 dell'art. 23
l.p. 15.12.2004, n. 10	<p><i>legge omnibus</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera b) (dal 18.12.2004)</p>	<p>Il regolamento non è mai stato approvato. Si ritiene che la previsione di un regolamento provinciale per l'applicazione delle disposizioni statali del DLgs. 209/2003 (in materia di veicoli fuori uso e centri di rottamazione, in attuazione della direttiva 2000/53/CE) possa essere eliminata in considerazione della relativa modificazione/integrazione apportata - a superamento di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dello Stato- dal DLgs 149/2006, che ha disciplinato compiutamente l'argomento in oggetto. La disposizione è abrogabile.</p>	abrogare la lettera b) del comma 1 dell'art. 11
l.p. 15.6.2005, n. 7	<p><i>legge provinciale sul consiglio delle autonomie</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 8 e 14 (dal 13.7.2005)</p>	<p>Il regolamento non è stato approvato. Il grado di dettaglio delle disposizioni normative previste dalla legge provinciale n. 7 del 2005 è adeguato a garantire il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e, pertanto, non si è ritenuto necessario approvare il regolamento di esecuzione della legge. La disposizione è abrogabile.</p>	<p>sopprimere il primo periodo del comma 5 dell'art. 8</p> <p>abrogare i commi 1 e 5 dell'art. 14</p>

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 16.6.2006, n. 3</i>	<i>legge sulle comunità e sugli uffici provinciali</i> per l'attuazione dell'art. 25 bis (dal 28.12.2007)	Per l'attuazione dell'articolo 25 bis con riferimento ai fondi relativi alla finanza locale non sono state rilevate disposizioni normative incompatibili con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 25 bis che ha individuato Cassa del Trentino quale soggetto pagatore per conto della Provincia.	abrogare il comma 3 dell'art. 25 bis
<i>l.p. 14.2.2007, n. 5</i>	<i>legge provinciale sui giovani</i> per l'attuazione dell'art. 15 (dal 14.3.2007)	Il regolamento non è stato approvato. L'art. 15 prevede l'adozione di norme regolamentari al fine di dare attuazione al capo I della l.p. 5/2007 recante "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili". Successivamente all'entrata in vigore della l.p. 5/2007, mediante l'approvazione, con deliberazione della Giunta provinciale, di specifici criteri e modalità operative è stato costruito, consolidato e revisionato un modello di politiche giovanili fondato sui piani giovani di zona e d'ambito. Su tale premessa si propone di abrogare l'art. 15 nella prospettiva di disciplinare gli istituti previsti dalla legge attraverso l'adozione di criteri e disposizioni attuative da approvare con deliberazioni della Giunta provinciale.	abrogare l'art. 15
<i>l.p. 25.7.2008, n. 12</i>	<i>disposizioni sulla biomassa legnosa</i> per l'attuazione dell'art. 5 (dal 20.8.2008)	Il regolamento non è stato approvato. Si ritiene che la disposizione possa essere eliminata in quanto si riferisce alla composizione del Sottocomitato per la valorizzazione dell'utilizzo ecologico della biomassa legnosa, istituito nell'ambito della cabina di regia della filiera foresta - legno, prevista dall'articolo 65 della L.P. 11/2007, la quale nell'attuale legislatura non è stata costituita.	abrogare l'art. 5
<i>l.p. 28.5.2009, n. 6</i>	<i>disposizioni sui soggiorni socio-educativi</i> per l'attuazione dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b) (dal 24.6.2009)	In relazione all'articolo 11, comma 1 lettere a) e b), con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 27 aprile 2015 sono state individuate le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni socio-educativi nonché il periodo massimo di durata dei medesimi. Su tale premessa si propone l'abrogazione delle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1.	abrogare le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11

Previsioni legislative da modificare
(regolamenti sostituibili con altri atti e simili)

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.</i>	<i>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</i> per l'attuazione dell'art. 63 ter (dal 27.2.2002)	Si ritengono desuete - o comunque non attuabili, anche in considerazione dell'intervenuto mutamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni/Province in materia di tutela dell'ambiente - le previsioni dell'art. 63 ter, comma 1.	abrogare i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 63 ter sostituire conseguentemente le parole "contemplate dal comma 1" con le parole "di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti", nel comma 3 dell'art. 63 ter
<i>l.p. 19.7.1990, n. 23</i>	<i>legge sui contratti e sui beni provinciali</i> per l'attuazione dell'art. 4 (dal 15.8.1990)	Alla disposizione è stata data attuazione in quanto i contenuti del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici sono stati inseriti all'interno del regolamento di attuazione della legge provinciale sugli appalti approvato con d.P.G.p.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.	sopprimere le parole "e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito", nell'allegato C del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
<i>l.p. 11.9.1995, n. 11</i>	<i>legge sull'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente</i> per l'attuazione dell'art. 16 (dal 18.12.2004)	Lo strumento regolamentare è ormai desueto con riguardo alle tematiche organizzative, considerato che tali tematiche sono ora affrontabili generalmente in via amministrativa). Pare quindi opportuna la abrogazione del secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 16, mantenendo il primo periodo che è coerente con la salvaguardia delle prerogative dell'agenzia dell'ambiente, prevista dal comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006	sopprimere le parole "Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto.", nel comma 1 bis dell'art. 16
<i>l.p. 21.4.1997, n. 8</i>	<i>legge sulla tutela dei consumatori</i> per l'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) (dal 14.5.1997)	Il regolamento non è stato adottato. Considerati i contenuti demandati alla disciplina regolamentare, si segnala l'opportunità di prevedere nella richiamata disposizione di legge il rinvio ad una deliberazione della Giunta provinciale - invece che a un regolamento - per la determinazione dei criteri necessari all'individuazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti tenute a designare i propri rappresentanti; la definizione di tali criteri non richiede infatti una disciplina di tipo regolamentare. Peraltro i predetti criteri sono stati determinati "in prima attuazione" con la deliberazione n. 12496 del 13 novembre 1998 e sulla base degli stessi il Comitato è stato nominato secondo quanto previsto dalla predetta legge provinciale (vedi deliberazioni n. 5326/99, 2609/2004, 2112/2010).	sostituire le parole "con regolamento di attuazione della presente legge" con le parole "con deliberazione della giunta provinciale", nell'art. 2, comma 1, lettera b) sopprimere conseguentemente, nel comma 1 dell'art. 8, le parole ", in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2,"

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 14.4.1998, n. 5</i>	<i>disposizioni sui rifiuti</i> per l'attuazione degli articoli 11 e 16 (dal 6.5.1998)	I regolamenti non sono stati approvati: Per quanto riguarda l'art. 11 all'attuazione dell'articolo si è provveduto con deliberazione n. 885/2010, aggiornata con la deliberazione n. 41/2012, in quanto i contenuti della disposizione riguardano al fissazione il raggiungimento di obiettivi progressivi per la la raccolta differenziata dei rifiuti, non disciplinabili con norma regolamentare. Per quanto riguarda l'art. 16: si è provveduto con deliberazione n. 46/2012.	nel comma 1 bis dell'art. 11 sostituire le parole "con regolamento" con le parole "con deliberazione della giunta provinciale" nel comma 2 dell'art. 16 sostituire le parole "apposito regolamento di esecuzione" con la parola "deliberazione"
<i>l.p. 20.3.2000, n. 3</i>	<i>legge collegata alla manovra di bilancio</i> per l'attuazione dell'art. 65 (dal 29.3.2000)	Il regolamento non è mai stato adottato in quanto erano pochi gli spazi per discostarsi dalla disciplina statale in materia. Si ritiene quindi possibile eliminare il rinvio alla possibilità di adottare un regolamento, salvo verificare se è opportuno mantenere un rinvio ad una mera deliberazione con riguardo ad aspetti meramente procedurali.	sopprimere le parole "secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato" nel comma 1 dell'art. 65
<i>l.p. 15.5.2002, n. 7</i>	<i>legge provinciale sulla ricettività turistica</i> per l'attuazione dell'art. 39 (dal 12.6.2002)	Il rinvio al regolamento di esecuzione previsto dall'art. 39 non è necessario in quanto i gestori degli esercizi extra-alberghieri comunicano agli enti preposti alla rilevazione statistica i dati riguardanti le presenze turistiche secondo le modalità previste dall'ISPAT – Istituto di Statistica della provincia di Trento. Si propone quindi l'abrogazione della norma in occasione della prossima legge finanziaria.	sopprimere le parole ", secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione," nel comma 1
<i>l.p. 17.2.2003, n. 1</i>	<i>legge provinciale sui beni culturali</i> per l'attuazione dell'art. 33 (dal 19.3.2003)	Il regolamento previsto dall'art. 33, comma 1, non è mai stato approvato in quanto dall'entrata in vigore della legge non è mai stata ravvisata la necessità di attivare specifici corsi di formazione, potendo avvalersi di personale abilitato ai lavori di ordinamento e inventariazione degli archivi secondo la normativa previgente. Si ravvisa peraltro l'opportunità di rinviare la definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione dei corsi di archivistica (che hanno natura meramente organizzativa) ad un atto amministrativo della Giunta provinciale, provvedendo alla necessaria modifica di legge in occasione della prossima legge finanziaria.	sostituire le parole "in apposito regolamento" con le parole "con deliberazione della giunta provinciale", nell'art. 33, comma 1

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<p><i>l.p. 16.6.2006, n. 3</i></p>	<p><i>legge sulle comunità e sugli uffici provinciali</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 33 (dal 12.7.2006)</p>	<p>Per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 33, dalle verifiche svolte presso il Servizio sistema finanziario pubblico provinciale risulta che per gli enti museali (inclusi il Centro S. Chiara) e per gli enti parco la L.P. n. 15/2007 e la L.P. n. 11/2007 prevedono, rispettivamente, l'adozione di regolamenti "secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2 della L.P. n. 3/2006" e che "il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 33 della L.P. n. 3/2006 da specifici regolamenti che in particolare definiscono.....". Successivamente sono stati adottati singoli regolamenti per i singoli enti in attuazione delle leggi di riferimento, non della L.P. n. 3/2006. Non si tratta quindi di regolamenti di esecuzione della L.P. n. 3/2006.</p> <p>Per gli istituti culturali, la L.P. n. 6/2008 prevede all'art. 13 che gli istituti disciplinano "la propria organizzazione e il relativo funzionamento con i rispettivi statuti che corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia".</p> <p>Per l'Opera universitaria, la L.P. n. 9/1991 (quindi antecedente alla L.P. n. 3/2006) prevede l'adozione di regolamenti per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento da approvare con delibera della Giunta provinciale.</p> <p>Per l'IPRASE l'art. 42 della L.P. n. 5/2006 prevede che con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento disciplina in particolare: a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale...</p> <p>La disciplina organizzativa dei singoli enti è di fatto contenuta in regolamenti/atti organizzativi/statuti adottati o approvati con deliberazione di Giunta. Non si tratta quindi di regolamenti attuativi della L.P. n. 3/2006.</p> <p>Peraltra tenuto conto del richiamo del comma 2 dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 da parte di alcune delle precitate leggi, anziché</p>	<p>art. 33, comma 2: sostituire le parole: "dai regolamenti di esecuzione di questa legge" con le parole: "da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale "</p>

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>abrogare l'inciso "e dai regolamenti di esecuzione di questa legge" sarebbe opportuno modificare la norma per prevedere che "L'ordinamento degli enti..... è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie, dall'art. 32, commi..... e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale."</p>	
<p><i>l.p. 3.4.2007, n. 9</i></p>	<p><i>legge sulla bonifica e sui fondi agricoli</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 2 e 5 (dal 2.5.2007)</p>	<p>Si ritiene desueta la previsione del comma 2 dell'art. 2, relativa alla nomina di nuovi comprensori di bonifica, in quanto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2026 del 2008 si è provveduto all'individuazione di un unico comprensorio di bonifica che comprende l'intero territorio provinciale per addivenire ad una uniformità funzionale, decisionale, comportamentale e per esigenze di coordinamento e di organicità delle attività inerenti gli interventi di bonifica;</p> <p>Si ritiene che la previsione del regolamento nel comma 1 dell'articolo 5 possa essere eliminata in quanto il piano generale di bonifica è già stato predisposto da tempo ma non è mai stato approvato dalla Giunta provinciale per problemi legati ad aspetti di coordinamento tra i diversi settori di interesse coinvolti e alla mancanza di risorse finanziarie</p>	<p>comma 2 dell'art. 2: sopprimere le parole "con le modalità e le procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge"</p> <p>comma 1 dell'art. 5: sopprimere le parole "e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione"</p>
<p><i>l.p. 23.7.2010, n. 16</i></p>	<p><i>legge provinciale sulla tutela della salute</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 11 (dall'11.8.2010)</p>	<p>Per quanto concerne l'articolo 11, la norma non è un'autorizzazione ad emanare un regolamento, ma solo una disposizione che rinvia a regolamenti già previsti da altre leggi.</p>	<p>sostituire le parole "da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione" con le parole "dalla normativa provinciale".</p>

Previsioni legislative di prossima revisione

(in quella sede si potrà intervenire sulle previsioni regolamentari o sui regolamenti)

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.	<p><i>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 54 (dal 17.8.1988)</p>	<p>Con riferimento all'articolo 54 si evidenzia che è allo studio un'ipotesi di revisione complessiva della pianificazione (rapporto tra pguap e piano di risanamento delle acque), anche in relazione all'intervenuta riforma a livello nazionale. In tale sede sarà valutata anche l'opportunità di mantenere la previsione del regolamento attualmente previsto dall'articolo 54.</p>	
l.p. 24.5.1991, n. 9	<p><i>legge sul diritto allo studio; è abrogata a far data da una condizione che potrebbe non avverarsi.</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 23 (dal 4.8.2004)</p>	<p>E' in corso la valutazione complessiva della disciplina provinciale in materia di diritto allo studio e in quella sarà verificata la possibilità di adottare il regolamento attuativo della l.p. n. 5 del 2006 che comporterebbe l'abrogazione della legge provinciale n. 9 del 1991</p>	
l.p. 30.11.1992, n. 23	<p><i>legge provinciale sull'attività amministrativa</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 19 bis (dal 25.4.2007) e 19 ter (dal 17.9.2008)</p>	<p>In attuazione dell'art. 19 bis recante "Semplificazione delle procedure" è stato approvato il d.p.p. 21 maggio 2008, n. 19-126/Leg. (Regolamento di semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20). Molti altri interventi di razionalizzazione delle procedure sono stati peraltro attuati direttamente in via amministrativa, in particolare mediante la revisione delle deliberazioni di criteri generali di disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici e di revisione e certificazione della relativa modulistica.</p> <p>In attuazione del comma 4 sono state inoltre adottate - in via amministrativa, dunque, anziché regolamentare - le deliberazioni della Giunta provinciale 13 luglio 2012, n. 1487 avente ad oggetto "Razionalizzazione e accelerazione dell'attività amministrativa: interventi di riduzione dei termini massimi di conclusione dei procedimenti e di riduzione del numero dei procedimenti anche mediante regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>od omogenei o individuazione unitaria di quelli che si riferiscono alla medesima attività” e 20 luglio 2012, n. 1530 avente ad oggetto “Interventi di razionalizzazione e accelerazione delle procedure previste da leggi provinciali, in attuazione dell'articolo 19 bis, comma 4, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23” nonché la deliberazione n. 162 dell'1 febbraio 2013 avente ad oggetto la semplificazione del procedimento amministrativo concernente l'iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8.</p> <p>Trattasi in ogni caso di una disposizione aperta che consente alle strutture provinciali di proporre ulteriori interventi di semplificazione delle procedure.</p> <p>Con specifico riferimento al comma 4 - il quale consente di provvedere alle finalità di razionalizzazione delle procedure con deliberazione, quale misura anticongiunturale straordinaria - può essere valutato di prorogare il termine attualmente indicato (31 dicembre 2014) ovvero di abrogare il comma medesimo (allo stato attuale di fatto non più applicabile).</p> <p>Per l'attuazione dell'art. 19 ter recante “Semplificazione dei rapporti con le imprese”, in particolare del comma 1, va fatto riferimento sia all'attuazione effettuata in via amministrativa sovrapponendosi spesso alle attività effettuate in attuazione dell'art. 19 bis (es. mediante revisione delle deliberazioni di criteri generali di disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti le imprese, oltre che di standardizzazione della relativa modulistica) sia alla contestuale attuazione dell'art. 40 quinquies della medesima l.p. 23 in base al quale è stato approvato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 del 28 ottobre 2011, il Piano straordinario di riduzione degli oneri amministrativi, confluito poi con l'inserimento di ulteriori misure nel Piano di Miglioramento della PA 2012-2016 (sezione 2. “Semplificazione amministrativa” e sezione 3. “Iniziativa per l'amministrazione digitale”), aggiornato da ultimo con deliberazione n. 637 del 12 aprile 2013. La gran parte degli interventi ivi previsti, compresi</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>quelli di misurazione e riduzione degli oneri burocratici per le imprese (si citano a mero titolo esemplificativo la riduzione dei termini di procedimento, l'avvio dello sportello unico per le attività produttive, la banca dati de minimis, la standardizzazione della modulistica, la disponibilità di tutte le informazioni sui procedimenti sul sito istituzionale, ecc.) sono stati attuati o sono in fase di avanzata realizzazione.</p> <p>Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 19 ter - premesso che i medesimi prevedono la facoltà per l'amministrazione di affidare alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai patronati e ai professionisti l'istruttoria di procedimenti nonché l'attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali, nonché dell'attività di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d'inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia - tali disposizioni sono comunque state attuate in via amministrativa mediante specifici e puntuali affidamenti (es. raccolta domande per interventi socio-assistenziali ai CAF e patronati, esternalizzazione gestione fascicolo agricolo e raccolta domande ai CAA, esternalizzazione gestione attività istruttoria domande di incentivo da APIAE agli enti di garanzia ecc.).</p>	
<p><i>l.p. 10.9.1993, n. 26</i></p>	<p><i>legge provinciale sui lavori pubblici</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 6 bis (dall'8.8.2012) e 23 bis (dal 20.8.2012)</p>	<p>art. 6 bis: la norma verrà modificata in coerenza con le disposizioni della normativa provinciale in materia di partecipazione popolare, attualmente in fase di discussione in Consiglio provinciale</p> <p>art. 23 bis: in considerazione della nuova disciplina in materia (l.p. n. 2 del 2016), l'opportunità di pervenire ad una abrogazione della norma in esame dovrà essere valutata in modo organico, anche nell'ambito del regolamento di attuazione della nuova legge provinciale</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 14.4.1998, n. 5</i>	<i>disposizioni sui rifiuti</i> per l'attuazione dell'art 11 (dal 6.5.1998)	I regolamenti non sono stati approvati: Per quanto riguarda l'art. 11 all'attuazione dell'articolo si è provveduto con deliberazione n. 885/2010, aggiornata con la deliberazione n. 41/2012, in quanto i contenuti della disposizione riguardano al fissazione il raggiungimento di obiettivi progressivi per la la raccolta differenziata dei rifiuti, non disciplinabili con norma regolamentare. L'attuazione amministrativa sembra collegata al comma 1 bis (ciò comporterebbe una modifica della norma per sopprimere il riferimento allo strumento regolamentare) mentre, con riferimento al comma 4, non risulta che la figura del consulente in materia di rifiuti sia stata regolamentata. Pare opportuno rinviare ad un approfondimento più generale la possibile modificazione della norma.	
<i>l.p. 12.3.2002, n. 4</i>	<i>legge provinciale sugli asili nido</i> per l'attuazione dell'art. 11 quater (dal 14.11.2007)	Con riferimento all'art. 11 quater, si rinvia alla prevista revisione della legge provinciale n 4 del 2002, già inserita nel programma normativo di legislatura.	
<i>l.p. 17.6.2004, n. 6</i>	<i>legge omnibus</i> per l'attuazione dell'art. 10 (dal 23.6.2004)	L'adozione del regolamento è prevista quale facoltà per definire disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione dell'articolo in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale e per la loro gestione. Non è mai stato adottato in considerazione della frequente modificazione del quadro normativo nazionale, ora in corso di ulteriore cambiamento nell'ambito del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione.	
<i>l.p. 16.6.2006, n. 3</i>	<i>legge sulle comunità e sugli uffici provinciali</i> per l'attuazione dell'art. 8 (dal 12.7.2006)	Il regolamento previsto dall'art. 8 non è stato approvato. Peraltro, in materia di governo del territorio l'accordo quadro è stato previsto direttamente dalla legge di settore e dai suoi i provvedimenti attuativi. Va evidenziato che la materia è stata rivista nell'ambito della recente revisione della legge provinciale n. 3 del 2006. Ora non è più richiesto il regolamento (nel senso che sono atti obbligatori per	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>legge) relativamente agli accordi quadro in materia di tutela del territorio, di servizi pubblici e di incentivi alle imprese.</p> <p>Il regolamento diventa facoltativo al fine di individuare (nel corso dell'attuazione progressiva della riforma) altri strumenti di programmazione da sottoporre ad accordo quadro.</p>	
<p><i>l.p. 7.8.2006, n. 5</i></p>	<p><i>legge provinciale sulla scuola</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 91 e 103 (dal 31.8.2006)</p>	<p>A seguito della legge n. 7 del 2015, di riforma della scuola, è in corso l'analisi della normativa provinciale, ai fini del raccordo con la nuova disciplina nazionale, il cui esito permetterà di verificare gli interventi normativi da adottare.</p>	
<p><i>l.p. 23.5.2007, n. 11</i></p>	<p><i>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 16 comma 1 lettera c bis) (dal 26.12.2012)</p>	<p>Il regolamento di attuazione dell'articolo 16, comma 1 lettera c bis) è stato adottato con una modifica del D.P.P. 28 aprile 2010, n. 13-45/Leg operata con D.P.P n.21-123/Leg di data 6 settembre 2013 (art. 6 Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg)</p>	<p>il regolamento in vigore non disciplina il silenzio-assenso, ma la materia è in corso di revisione (la questione sarà riaffrontata in quella sede)</p>
<p><i>l.p. 27.5.2008, n. 5</i></p>	<p><i>piano urbanistico provinciale</i></p> <p>per l'attuazione dell'allegato B, art. 41 (dal 25.6.2008)</p>	<p>Si tratta di materia in corso di ridefinizione nell'ambito delle modificazioni apportate alla legge urbanistica.</p>	
<p><i>l.p. 1.7.2011, n. 9</i></p>	<p><i>legge sulla protezione civile</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 16, 68 e 84 (dal 20.7.2011)</p>	<p>L'art. 16, comma 5, prevede l'adozione di un regolamento che detti disposizioni per l'attuazione dei piani di delocalizzazione. Allo stesso modo l'art. 68 della citata legge provinciale prevede l'adozione di un regolamento che detti disposizioni per l'attuazione degli interventi di ripristino e ricostruzione di beni pubblici e privati a seguito di calamità.</p> <p>Le considerazioni circa la profonda diversità delle circostanze che vengono a crearsi in caso di calamità, sviluppata anche sulla base dell'esperienza concreta recente, porta a ritenere che</p>	<p>possibile abrogazione dell'art. 16, comma 5 e dell'art. 84, comma 5: materia in corso di revisione (la questione sarà riaffrontata in quella sede)</p> <p>possibile abrogazione dell'art. 68, comma 6 e soppressione, nel comma 5, delle parole ", con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 6": idem</p>

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>l'introduzione di disposizioni generali per affrontare le emergenze non rappresenti uno strumento utile ad affrontare le peculiari esigenze che emergono dalla realtà.</p> <p>In questo senso è maturata la convinzione a livello tecnico che risulta di gran lunga preferibile l'approccio basato su una pianificazione degli interventi effettuata ad hoc e quindi misurata sulle specifiche esigenze del caso, piuttosto che un modello astratto e generale di tipo normativo. Per questo motivo si ritiene che la previsione di regolamenti all'interno delle norme considerate possa essere riconsiderata in sede di revisione della disciplina provinciale.</p> <p>L'art. 84, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 prevede la possibilità di individuare con regolamento ulteriori disposizioni legislative provinciali e regionali che sono abrogate o che cessano di applicarsi in quanto incompatibili con questa legge.</p> <p>Fino a questo momento non sono emerse indicazioni circa la necessità di adottare questo regolamento ovvero non si sono verificati casi concreti di ulteriori norme abrogate o incompatibili col nuovo assetto della disciplina, oltre a quelle espressamente individuate dall'art. 84, che richiedano di essere individuate in apposito regolamento. Per questo motivo non si è provveduto a dar corso a tale regolamento, ma si ritiene che la sua previsione vada mantenuta quale strumento coerente con gli obiettivi generali di snellimento del sistema normativo provinciale.</p>	

Regolamenti tuttora attesi

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
l.p. 23.10.1974, n. 34	<p><i>disposizioni sui fondi di garanzia</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 7 bis (dal 7.9.1994)</p>	<p>La legge non prevede l'obbligo di adottare un regolamento ma la sua l'adozione rimessa alla discrezionalità della Giunta provinciale. Si ritiene necessario mantenere l'astratta previsione, poiché trattandosi di materie in evoluzione appare opportuno poter intervenire con apposita disciplina attuativa qualora se ne ravvisasse la necessità.</p>	<p>regolamento facoltativo</p>
l.p. 8.7.1976, n. 18	<p><i>legge provinciale sulle acque pubbliche</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 17 quinquies e 17 octies (dal 6.8.2003)</p>	<p>Con riferimento a quanto dispone l'art. 17 quinquies, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 (introdotto dalla legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 - art. 6, comma 9) che prevede l'emanazione di un regolamento (regolamento dighe provinciale), si precisa che una versione quasi definitiva dello stesso era stata predisposta ancora nei primi mesi dell'anno 2004. Tale bozza di regolamento contiene tra l'altro (così come previsto dal citato art. 17 quinquies della L.P. 18/76), la disciplina tecnica per la progettazione e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di ritenuta (dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo).</p> <p>Poco dopo lo Stato, con legge 27 luglio 2004 n. 186, all'art. 5 comma 1, aveva stabilito che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta."</p> <p>Il regolamento dighe PAT non è stato emanato in attesa delle norme tecniche "nazionali" riguardanti anche le dighe di competenza provinciale, ma di fatto la sua bozza, con degli affinamenti negli anni, è stata sempre utilizzata come linea guida nell'approvazione dei progetti riguardanti le opere di ritenuta di competenza PAT.</p> <p>In data 26 giugno 2014, con decreto del Ministro delle</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno ed il capo del Dipartimento della protezione civile (pubblicato in G.U. 8 luglio 2014) è stato approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse). Considerato che finalmente sono state emanate le nuove norme tecniche statali, il Servizio prevenzione rischi - Ufficio Dighe effettuerà una revisione finale (dal punto di vista tecnico) della bozza di regolamento dighe provinciale da sottoporre alle strutture competenti per l'emanazione del necessario decreto del Presidente della Provincia.</p> <p>Le norme in questione, quindi, non hanno ancora trovato attuazione regolamentare; resta immutata la necessità di intervenire con un regolamento provinciale entro breve tempo.</p>	
<p><i>l.p. 27.8.1982, n. 20</i></p>	<p><i>disposizioni sulle sanzioni</i> per l'attuazione dell'art. 1 bis (dal 17.9.2008)</p>	<p>La previsione è stata introdotta nel 2008 e attiene all'introduzione, in via generale della disciplina del temperamento sanzionatorio, già previsto in alcune discipline di settore.</p> <p>La mancata approvazione del regolamento deriva dalla Giurisprudenza costituzionale intervenuta che ha definito livello minimo di tutela anche l'apparato sanzionatorio statale a presidio in particolare del territorio, dell'ambiente e della sicurezza.</p> <p>Nella programmazione normativa per il 2015 è prevista l'adozione di un primo regolamento di attuazione in materia di energia.</p>	<p>Un primo regolamento è stato emanato con d.p.p. 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg. Si resta in attesa di altri regolamenti</p>
<p><i>d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.</i></p>	<p><i>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</i> per l'attuazione dell'art. 100 comma 2 bis (dal 18.12.2004)</p>	<p>Si ritiene opportuno conservare la previsione dell'art. 100, comma 2 bis del TULPTAI la quale disciplina la possibilità di emanare disposizioni regolamentari recanti misure organizzative per l'applicazione delle norme statali di recepimento della normativa comunitaria nelle materie di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tale scelta è motivata dal fatto che, nel rispetto dei limiti posti alla potestà normativa/regolamentare della Provincia discendente dal nuovo assetto delle competenze Stato-Regioni/Province in tale materia, rimane ferma l'esigenza - già sottesa all'art. 8 della LP 10/2004 che ha introdotto il suddetto</p>	<p>regolamento facoltativo</p>

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		comma 2 bis - di disporre, se e laddove necessario/utile, "un meccanismo di agevole applicazione nel territorio provinciale delle norme statali di recepimento della incessante normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (dalla relazione accompagnatoria del ddl 25/XIII).	
<i>l.p. 21.4.1987, n. 7</i>	<i>legge provinciale sugli impianti a fune</i> per l'attuazione degli articoli 48 bis e 48 ter (dal 21.11.2012)	Il regolamento è stato inserito nel programma normativo 2015	
<i>l.p. 19.7.1990, n. 23</i>	<i>legge sui contratti e sui beni provinciali</i> per l'attuazione dell'art. 52 bis (dal 30.3.2011)	Il regolamento che riguarda l'Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica per individuare i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe non è stato ancora approvato. La predisposizione del regolamento è in corso e si concluderà a seguito dei necessari approfondimenti.	
<i>l.p. 10.1.1992, n. 2</i>	<i>legge provinciale sulla protezione civile</i> per l'attuazione dell'art. 7 bis (dal 27.2.2002)	L'art. 7 bis, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 1992 (introdotto con l'art. 68 della l.p. n. 1 del 2002), prevede un regolamento che disciplini la materia dei cosiddetti "grandi rischi" in attuazione della direttiva comunitaria 96/82/CE recepita con il decreto legislativo n. 334 del 1999 (cd. direttiva Seveso). La legge provinciale, peraltro, ha dettato misure idonee a garantire il controllo di tali pericoli, anche in assenza di regolamento, individuando i soggetti competenti, le funzioni in capo alla Giunta provinciale, le competenze interdisciplinari da coinvolgere in seno al Comitato tecnico amministrativo per garantire le valutazioni e le verifiche necessarie, nonché gli strumenti tecnico amministrativi di prevenzione di tali rischi. La legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 si occupa del tema in tre diversi articoli: • nell'art. 19, comma 1, lettera a), viene confermata	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>l'indicazione di adottare un regolamento con individuazione dei suoi contenuti; tale elencazione si somma a quella dell'art. 7 bis sopracitato introducendo una difformità d'impostazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'art. 9, comma 2 bis che attribuisce al Comitato di prevenzione incendi (CPPI) le competenze prima del CTA e nel comma 2 quater dove si stabilisce che il regolamento potrà specificare i compiti del CPPI e l'integrazione della sua composizione; per quanto riguarda compiti e composizioni si è peraltro provveduto con deliberazione della Giunta provinciale (n. 1025/2012 e n. 336/2013), in attesa dell'approvazione del regolamento; • nell'art. 10 che prevede l'elaborazione di una carta della pericolosità anche con riferimento alle sostanze pericolose, adempimento rispetto al quale la Giunta provinciale ha provveduto con propria deliberazione (n. 1708/2014). <p>La disciplina comunitaria è stata modificata dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di data 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE.</p> <p>E' previsto che, a livello statale, l'attuazione di queste modifiche alla normativa comunitaria avvenga presumibilmente entro l'estate 2015.</p> <p>Tenuto conto che disponiamo di un regime transitorio di disposizioni normative e amministrative che garantisce gli adempimenti necessari in questa materia, per definire il regolamento provinciale si ritiene opportuno attendere il recepimento nazionale della nuova disciplina comunitaria, anche considerato che la stessa va ad abrogare la precedente direttiva.</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 23.8.1993, n. 20</i>	<i>legge sulle guide alpine e sui maestri di sci</i> per l'attuazione dell'art. 29, comma 1 bis (dal 21.11.2012)	La disciplina cui si riferisce il comma 1 bis, primo periodo dell'articolo 29 è desumibile dalle disposizioni dell'articolo 23, comma 1 bis del regolamento vigente, approvato con DPP 27 febbraio 2007, n. 3-83 Leg. La disciplina cui si riferisce il comma 1 bis, secondo periodo dell'articolo 29 non è stata predisposta	
<i>l.p. 3.4.1997, n. 7</i>	<i>legge sul personale della Provincia</i> per l'attuazione dell'art. 43 bis (dal 1.1.2014)	Il regolamento è in corso di predisposizione.	
<i>l.p. 15.6.1998, n. 7</i>	<i>legge sugli invalidi</i> per l'attuazione degli articoli 11, 13 e 26 (dall'8.7.1998)	Il regolamento pur non finora approvato, sarà inserito nell'ambito del programma normativo 2016	
<i>l.p. 12.3.2002, n. 4</i>	<i>legge provinciale sugli asili nido</i> per l'attuazione dell'art. 3 bis (dal 14.11.2007)	Per quanto riguarda l'art. 3 bis, il regolamento costituisce una facoltà per la Giunta da esercitare per individuare eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la conciliazione lavoro – famiglia.	regolamento facoltativo
<i>l.p. 15.3.2005, n. 4</i>	<i>legge provinciale sulla solidarietà internazionale</i> per l'attuazione degli articoli 2, 10, 11, 13, 15, 17 (dall'1.4.2005)	La mancata adozione del regolamento discende da una peculiare situazione che si è creata a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime gran parte delle disposizioni della legge provinciale n. 4 del 2005. A seguito di tale sentenza non sono state superate e continuano ad essere applicate le disposizioni già contenute nella legge provinciale n. 10 del 1988 e le relative disposizioni amministrative attuative. Quindi allo stato attuale la disciplina provinciale in materia è ripartita su due leggi distinte. Il motivo per il quale fino ad oggi non si è più intervenuti organicamente sul punto, riformando integralmente la legislazione	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>provinciale, è stato quello per cui a livello nazionale dopo la sentenza si è creata una situazione di incertezza relativamente alle competenze regionali e la presentazione di continue proposte normative nazionali volte ad affrontare in via definitiva tale problematica. La recentissima approvazione della normativa nazionale offrirà l'occasione per fare chiarezza circa le questioni già oggetto della sentenza della Corte. Allo stato attuale quindi non è possibile approvare il regolamento previsto dalla legge provinciale n. 4 del 2005 fino alle modifiche che verranno introdotte nella legge provinciale a seguito di quanto sopra esposto.</p>	
<p><i>l.p. 29.12.2005, n. 20</i></p>	<p><i>legge finanziaria</i> per l'attuazione dell'art. 33 (dal 4.1.2006)</p>	<p>Il regolamento di esecuzione previsto dagli articoli 33 e 34 della L.P. 20/2005 ha ad oggetto l'attuazione del tributo provinciale sul turismo dovuto, rispettivamente, dai soggetti che esercitano attività economiche e dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico, Il gettito del tributo sul turismo (noto anche come "imposta di scopo") avrebbe dovuto alimentare un fondo da ripartire tra i soggetti della promozione turistica. L'introduzione del tributo sul turismo è stata tuttavia sospesa per volontà dell'Esecutivo provinciale, onde evitar di accrescere la pressione fiscale nel periodo di crisi economica in corso dal 2009. Con legge provinciale 14/2014 è stata introdotta l'imposta provinciale di soggiorno, del tutto diversa per soggetti passivi (in questo caso i turisti) e meccanismo impositivo. E' opportuno mantenere le disposizioni della L.P. 20/2005 in quanto, come richiesto da gran parte dei portatori di interesse nel settore turistico, l'"imposta di scopo" potrebbe essere introdotta in aggiunta a quella di soggiorno, come già previsto, ad esempio, nella Provincia autonoma di Bolzano.</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
l.p. 16.6.2006, n. 3	<p><i>legge sulle comunità e sugli uffici provinciali</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 12, 26, 27 (dal 12.7.2006), 18 (dall'8.4.2009)</p>	<p>Con riferimento al regolamento previsto dall'art. 12, comma 7 si evidenzia che dall'istituzione dei territori di cui all'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali del 16 marzo 2007 non sono finora intervenute modifiche che hanno richiesto la necessità di adottare il suddetto regolamento.</p> <p>Per l'attuazione dell'art. 18 si sottolinea che a seguito dell'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'armonizzazione dei bilanci pubblici rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Tenuto conto delle conseguenti norme statali attuative (DLgs. 118/2011 e s.m.) si rende necessario adeguare anche per gli enti del sistema pubblico provinciale l'attuale disciplina. E' in tale contesto che sarà definita anche la disciplina della contabilità delle Comunità.</p> <p>Per quanto concerne l'attuazione degli articoli 26 e 27, a seguito dell'approvazione della legge provinciale n. 3 del 2006, con il supporto del comitato tecnico consultivo in materia di finanza locale, sono stati raccolti dati e avviate analisi propedeutiche alla formulazione del nuovo modello di finanza locale. Tuttavia le disposizioni normative che si sono succedute a livello nazionale hanno modificato negli anni l'assetto della finanza dei comuni rendendo le norme di principio previste nella legge provinciale n. 3/2006 non più attuali. Solo a seguito dell'approvazione della legge provinciale n. 12 del 2014 di revisione della riforma istituzionale si è definito un nuovo quadro di norme che risulta ora coerente con l'assetto finanziario previsto a livello nazionale al quale verrà data attuazione con l'approvazione del regolamento previsto all'articolo 26.</p>	articoli 12 e 18: regolamenti facoltativi
l.p. 7.8.2006, n. 5	<p><i>legge provinciale sulla scuola</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 64, 83, 89, 90 (dal 31.8.2006) e 95 bis (dal</p>	<p>A seguito della legge n. 7 del 2015, di riforma della scuola, è in corso l'analisi della normativa provinciale, ai fini del raccordo con la nuova disciplina nazionale, il cui esito permetterà di verificare gli interventi normativi da adottare.</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
	28.12.2012)		
<i>l.p. 3.4.2007, n. 9</i>	<i>legge sulla bonifica e sui fondi agricoli</i> per l'attuazione dell'art. 10 (dal 2.5.2007)	Si ritiene opportuno mantenere la disposizione regolamentare prevista dall'articolo 10 che inerisce aspetti di polizia idraulica. Tale disposizione non è stata ancora elaborata per problemi di coordinamento tra i soggetti coinvolti eventualmente risolvibili con l'attivazione di un gruppo di lavoro tra di essi.	
<i>l.p. 23.5.2007, n. 11</i>	<i>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</i> per l'attuazione degli articoli 60 comma 4, 64 e 106 (dal 20.6.2007) e dell'art. 98 comma 1 lettera a) ultima proposizione (dal 26.12.2012)	Il regolamento di attuazione dell'art. 60, comma 4 è in via di predisposizione. Il regolamento di attuazione dell'art. 106 è in fase di elaborazione ed è stato inserito nel programma normativo di legislatura. Il regolamento di attuazione dell'articolo 98, comma 1 lettera a, ultima preposizione è in fase di elaborazione	art. 64: regolamento facoltativo
<i>l.p. 27.7.2007, n. 13</i>	<i>legge provinciale sulle politiche sociali</i> per l'attuazione degli articoli 19, 20, 49 e 53 (dal 22.8.2007)	La disciplina attuativa delle disposizioni citate della l.p. n. 13 del 2007 è stata inserita nel programma normativo 2015 (regolamento sull'autorizzazione e sull'accreditamento dei soggetti che gestiscono servizi socio assistenziali)	
<i>l.p. 4.3.2008, n. 1</i>	<i>legge urbanistica provinciale</i> per l'attuazione degli articoli 64, 83 comma 2, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 106, 141, 144 e 145 (dal 26.3.2008)	La legge urbanistica provinciale è stata profondamente revisionata dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 per la quale si provvederà alla elaborazione della sua normativa di dettaglio.	buona parte della legge urbanistica provinciale è stata abrogata dopo l'invio del questionario. Però ne restano in piedi gli articoli 83, 87 e 88: per questi si resta in attesa del regolamento

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 28.5.2009, n. 6</i>	<i>disposizioni sui soggiorni socio-educativi</i> per l'attuazione degli articoli 10 e 11, comma 1, lettera c) (dal 24.6.2009)	Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 1 e 2 e l'articolo 11, comma 1) lettera c), sono in corso di predisposizione le norme regolamentari di esecuzione.	
<i>l.p. 23.7.2010, n. 16</i>	<i>legge provinciale sulla tutela della salute</i> per l'attuazione degli articoli 12 (dall'11.8.2010) e 22 (dal 29.12.2010)	Per quanto concerne l'articolo 12, il regolamento ivi previsto sarà proposto per l'inserimento nel programma normativo annuale 2016. Per quanto concerne l'articolo 22, il regolamento è stato inserito nel programma normativo 2015 (regolamento sull'autorizzazione e sull'accREDITAMENTO dei soggetti che gestiscono servizi socio assistenziali).	
<i>l.p. 27.12.2010, n. 27</i>	<i>legge finanziaria</i> per l'attuazione dell'art. 38 (dal 29.12.2010)	Si attende l'emanazione della normativa statale in materia di revisioni e di smaterializzazione dei documenti riguardanti la Motorizzazione Civile che dovrebbe entrare in vigore nel 2015.	
<i>l.p. 4.4.2011, n. 6</i>	<i>legge sulle acque termali</i> per l'attuazione dell'art. 12 (dal 20.4.2011)	Il regolamento qui in argomento sarà inserito nel programma normativo annuale 2016.	
<i>l.p. 1.7.2011, n. 9</i>	<i>legge sulla protezione civile</i> per l'attuazione degli articoli 17, 19 e 25 (dal 20.7.2011)	Le considerazioni circa la profonda diversità delle circostanze che vengono a crearsi in caso di calamità, sviluppata anche sulla base dell'esperienza concreta recente, porta a ritenere che l'introduzione di disposizioni generali per affrontare le emergenze non rappresenti uno strumento utile ad affrontare le peculiari esigenze che emergono dalla realtà. In questo senso è maturata la convinzione a livello tecnico che risulta di gran lunga preferibile l'approccio basato su una pianificazione degli interventi effettuata ad hoc e quindi misurata sulle specifiche esigenze del caso, piuttosto che un modello	comma 10 dell'art. 17: regolamento facoltativo

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>astratto e generale di tipo normativo. Per questo motivo si ritiene che la previsione di regolamenti all'interno delle norme considerate possa essere riconsiderata in sede di revisione della disciplina provinciale.</p> <p>L'art. 17 prevede che l'adozione del regolamento è prevista quale facoltà per definire disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione dell'articolo in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale e per la loro gestione. Non è mai stato adottato in considerazione della frequente modificazione del quadro normativo nazionale, ora in corso di ulteriore cambiamento nell'ambito del disegno di legge delega sulla riforma della Pubblica amministrazione.</p> <p>L'art. 19, comma 1, lettera b), prevede anche che la Provincia adotti un regolamento che definisca misure di prevenzione dei pericoli di incidenti nei voli aerei a bassa quota connessi con la presenza di cavi sospesi e altri ostacoli al volo. A livello tecnico, sul tema sono state predisposte varie bozze di regolamento che non hanno trovato seguito per diverse ragioni: il complesso e delicato rapporto con la normativa statale e militare, (codice della navigazione, ENAC e Aeronautica militare), gli strumenti e le modalità per la mappatura del territorio, la definizione delle tipologie di ostacoli, gli strumenti di prevenzione degli incidenti e le sanzioni. Su quest'ultimo aspetto è stata modificata la normativa provinciale (art. 19, comma 2, lettera m) per consentire l'applicazione di sanzioni nel caso venissero introdotti obblighi in carico ai proprietari o gestori degli ostacoli lineari o verticali per l'omessa segnalazione visiva degli stessi. Nel febbraio scorso è stata definita dalla Giunta provinciale la carta delle pericolosità connessa alla presenza di ostacoli al volo a bassa quota, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 9 del 2011, sulla base dei rilievi Lidar di prima generazione. Sulla scorta di queste premesse è in via di definizione la proposta di regolamento in questione con l'obiettivo di licenziarlo entro la fine</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>dell'anno in corso.</p> <p>Il regolamento previsto nell'art. 25, comma 7 è in corso di elaborazione.</p>	
<i>l.p. 4.10.2012, n. 20</i>	<i>legge provinciale sull'energia per l'attuazione dell'art. 22 (dal 19.10.2012)</i>	Il regolamento è in fase di elaborazione ed è stato inserito nel Programma normativo di legislatura.	
<i>l.p. 1.7.2013, n. 10</i>	<i>disposizioni sull'apprendimento permanente per l'attuazione dell'art. 8 (dal 17.7.2013)</i>	Il regolamento è in corso di predisposizione	
<i>l.p. 17.9.2013, n. 19</i>	<i>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 per l'attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 21 e 22 (dal 9.10.2013)</i>	La legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è stata oggetto di recente modifica, in ogni caso il regolamento per l'attuazione della legge testè modificata è già stato predisposto.	regolamento approvato dopo l'invio del questionario (d.p.p. 20.7.2015, n. 9); non dà attuazione, però, al comma 1 dell'art. 21 (autorizzazione unica), per cui si resta in attesa di regolamento
<i>l.p. 23.10.2014, n. 9</i>	<i>legge sulla statistica per l'attuazione dell'art. 18 (dal 29.10.2014; ma riprende un'analoga previsione con attesa dal 28.12.2012)</i>	L'adozione del regolamento è prevista quale facoltà per definire disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione dell'articolo in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale e per la loro gestione. Non è mai stato adottato in considerazione della frequente modificazione del quadro normativo nazionale, ora in corso di ulteriore cambiamento nell'ambito del disegno di legge delega sulla riforma della Pubblica amministrazione.	regolamento facoltativo

Regolamenti sopravvenuti o disposizioni già modificate
(nessun intervento consigliabile)

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
l.p. 30.11.1992, n. 23	<p><i>legge provinciale sull'attività amministrativa</i></p> <p>per l'attuazione degli articoli 8 bis (dal 25.4.2007) e 35 (dal 24.12.1992)</p>	<p>Con riferimento ai contenuti dell'art. 8 bis la Provincia Autonoma di Trento applica in larga parte la disciplina statale in materia di amministrazione digitale (il Codice ed i relativi atti attuativi). La disposizione quindi risulta sostanzialmente già applicata in via organizzativa e amministrativa. Si fa riferimento, tra l'altro, all'introduzione del sistema di protocollo informatico (PI.Tre) presso la maggioranza degli enti del sistema pubblico trentino, all'attivazione del portale dei servizi on line (servizi di consultazione dati e servizi di avvio delle pratiche amministrative, tramite il sistema di identificazione del cittadino con CPS-tessera sanitaria), all'introduzione degli strumenti di pagamento on line, alla diffusione della posta elettronica certificata e degli strumenti di interoperabilità presso gli uffici provinciali al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi informatici nei rapporti e comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e con l'utenza, all'adozione e costante aggiornamento (da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13) delle direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica.</p> <p>Si sottolinea che l'articolo 35 prevede l'adozione di un regolamento interno, che è stato da ultimo adottato con la deliberazione n. 588 del 25 marzo 2005.</p>	art. 8 bis abrogato dopo il monitoraggio (dall'art. 6 della l.p. n. 20 del 2015)
l.p. 9.7.1993, n. 16	<p><i>legge provinciale sui trasporti</i></p> <p>per l'attuazione dell'art. 39 ter (dal 14.8.2013)</p>	<p>comma 1: adozione regolamento tipo approvato con deliberazione n. 278/2015.</p> <p>comma 6: DPP 27.2.2015, n. 2-16/Leg.</p>	regolamento approvato contemporaneamente all'approvazione del questionario

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 3.9.1993, n. 23</i>	<i>legge finanziaria</i> per l'attuazione dell'art. 37 (dall'8.9.1993)	Norma abrogata con l'articolo 44, comma 1, lettera e), della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7	disposizione abrogata dopo l'invio del questionario
<i>l.p. 10.9.1993, n. 26</i>	<i>legge provinciale sui lavori pubblici</i> per l'attuazione dell'art. 40 bis (dal 20.8.2012)	art. 40 bis: ATTUATO con DPP 11/5/2012 n. 9-84/Leg allegato C.	
<i>l.p. 22.3.2001, n. 3</i>	<i>legge collegata alla manovra di bilancio</i> per l'attuazione dell'art. 5 (dal 28.3.2001)	L'articolo 5 della Legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 prevede l'istituzione di un credito d'imposta a valere esclusivamente sull'IRAP di cui le imprese che attuano gli investimenti fissi di cui alla Lp 6/99 possono beneficiare, in alternativa agli aiuti ivi previsti. La disposizione entra in vigore il mese successivo all'entrata in vigore del relativo regolamento attuativo, indispensabile per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle aliquote percentuali della spesa ammissibile, dei limiti e delle modalità di utilizzo del beneficio. Risultava inoltre necessaria la stipula di una convenzione con l'amministrazione finanziaria per la definizione delle modalità di esercizio delle attività previste, anche perché il credito d'imposta doveva essere indicato nella dichiarazione IRAP. Il predetto regolamento non è mai stato emanato, in quanto le competenti strutture ministeriali hanno da sempre sollevato forti perplessità sulla possibilità che la Provincia potesse istituire un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta. Tali perplessità sono poi state incrementate da alcune pronunce della Consulta, limitative degli spazi di manovra delle regioni in tale materia. A seguito delle modifiche del titolo VI dello Statuto di fine 2009 (Accordo di Milano), è stato introdotto all'art. 73 il comma 1bis,	articolo abrogato dopo il monitoraggio (dall'art. 41 della l.p. n. 21 del 2015)

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
		<p>che consente alla Provincia di introdurre nei tributi propri devoluti, come l'IRAP, agevolazioni anche sotto forma di detrazioni d'imposta, che di fatto consentono alle imprese di poter scomputare, analogamente al credito d'imposta, un certo importo dall'IRAP dovuta. La Provincia ha quindi introdotto detrazioni IRAP ad esempio a beneficio di chi eroga finanziamenti alle APT o a chi contribuisce agli Enti bilaterali.</p> <p>Di recente, poi, a seguito del "Patto di Garanzia" di fine 2014, è stato nuovamente modificato il comma 1bis dell'art. 73 dello Statuto, introducendo la possibilità di concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere da utilizzare in compensazione in sede di versamento delle imposte dovute con Modello F24. Tale disposizione statutaria è stata attuata con l'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, che demanda alla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione consiliare, l'individuazione degli incentivi da utilizzare in compensazione, nonché dei criteri e delle modalità di utilizzo; la disposizione prevede anche la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Tale innovativa forma agevolativa, che consente ora alle aziende operanti in Trentino di poter portare l'incentivo concesso in diminuzione dal pagamento di qualsiasi tributo, anche erariale (non solo l'IRAP, ma anche l'IRPEF, IRES, IVA, ecc.), comprende ed assorbe la possibilità prevista dall'art. 5 della LP 3/2001, che risultava limitata alla sola IRAP.</p> <p>Per tali motivi, non vi sono obiezioni all'eventuale proposta di abrogazione dell'art. 5 della LP 3/2001, il cui contenuto è ora totalmente sostituito dalla più ampia e favorevole agevolazione di cui al citato art. 17 della LP 14/2014. Per quanto sopra esposto, in occasione della prossima legge finanziaria, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. L) si chiede di procedere all'abrogazione dell'art. 5 della L.p. 22 marzo 2001, n. 3</p>	

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<p><i>l.p. 29.12.2005, n. 20</i></p>	<p><i>legge finanziaria</i> per l'attuazione degli articoli 11 e 34 (dal 4.1.2006)</p>	<p>Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, in tema di controllo, contenimento e razionalizzazione delle spese di natura discrezionale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 8 del 13 gennaio 2006 (oggetto di successive modificazioni, da ultimo con la deliberazione n. 2834 del 29 dicembre 2006) è stato approvato uno specifico allegato che individua le disposizioni normative di settore e dei relativi capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2006-2008 che cessano di applicarsi a decorrere dall'esercizio 2006.</p> <p>Per quanto sopra esposto, in occasione della prossima legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. L) si chiede di procedere all'abrogazione dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo della L.p. 29 dicembre 2005, n. 20. In finanziaria vanno però anche abrogate esplicitamente le norme di legge che dovevano essere abrogate con il regolamento.</p> <p>Il regolamento di esecuzione previsto dagli articoli 33 e 34 della L.P. 20/2005 ha ad oggetto l'attuazione del tributo provinciale sul turismo dovuto, rispettivamente, dai soggetti che esercitano attività economiche e dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico. Il gettito del tributo sul turismo (noto anche come "imposta di scopo") avrebbe dovuto alimentare un fondo da ripartire tra i soggetti della promozione turistica. L'introduzione del tributo sul turismo è stata tuttavia sospesa per volontà dell'Esecutivo provinciale, onde evitar di accrescere la pressione fiscale nel periodo di crisi economica in corso dal 2009. Con legge provinciale 14/2014 è stata introdotta l'imposta provinciale di soggiorno, del tutto diversa per soggetti passivi (in questo caso i turisti) e meccanismo impositivo. E' opportuno mantenere le disposizioni della L.P. 20/2005 in quanto, come richiesto da gran parte dei portatori di interesse nel settore turistico, l'"imposta di scopo" potrebbe essere introdotta in aggiunta a quella di soggiorno, come già previsto, ad esempio, nella Provincia autonoma di Bolzano.</p>	<p>secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 abrogato dopo il monitoraggio (dall'art. 41 della l.p. n. 21 del 2015)</p> <p>art. 34 abrogato dopo il monitoraggio (dall'art. 35 della l.p. n. 21 del 2015)</p>

ESTREMI DELLA LEGGE	OGGETTO - PREVISIONI REGOLAMENTARI ATTESE	ESITI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTI CONSIGLIABILI - NOTE
<i>l.p. 4.10.2012, n. 19</i>	<i>legge provinciale sui campeggi 2012</i> per l'attuazione dell'art. 8 bis (dal 17.7.2013)	Il regolamento per l'attuazione dell'articolo 8 bis è in corso di elaborazione.	regolamento approvato dopo il monitoraggio (d.p.p. 20.10.2015, n. 16-30/Leg)
<i>l.p. 15.5.2013, n. 9</i>	<i>disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di edilizia abitativa e in altre materie</i> per l'attuazione dell'art. 18 (dal 16.5.2013)	Il regolamento è stato approvato DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg, art. 217 bis, introdotto con il DPP 7.8.2013 n. 14-116/Leg	